

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA**

**Codice disciplinare
per il personale dell'area
della dirigenza medico – veterinaria,
e dell'area sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa**

Allegato alla deliberazione n. 192/5 del 22.2.2012

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 – Oggetto e area di applicazione

Le norme del presente Regolamento, unitamente a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, dal D.Lgs. 150/2009, dal CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 6.5.2010, dal CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa sottoscritto il 6.5.2010, costituiscono la disciplina unica ed esclusiva del procedimento disciplinare relativo al predetto personale dirigenziale e sostituiscono ogni norma regolamentare precedentemente in vigore.

ART. 2 – Pubblicità

Il presente Codice di Disciplina, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970, è tenuto in permanenza all'Albo pretorio dell'azienda. Lo stesso è anche pubblicato sul sito istituzionale dell'azienda Ospedaliera. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda del presente regolamento equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro ai sensi dell'art. 55 comma 2 del riformato D.Lgs. 165/01.

ART. 3 - Obblighi del dirigente

Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile disposta dalle vigenti norme, il dirigente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione del bene pubblico con impegno e responsabilità, esplica la propria attività nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dirigente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del 3.11.2005 nonché delle regole di condotta approvate dall'Azienda.

In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:

- a. assicurare il rispetto della legge, delle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda;
- b. perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
- c. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- d. mantenere, nello svolgimento della propria attività, una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda;
- e. nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;

- f. astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi, salvo che si tratti di atti dovuti;
- g. informare l'azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda;
- h. astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
- i. assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
- j. rispettare le norme di legge, contrattuali e le direttive aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale;
- k. rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
- l. assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia;
- m. astenersi dal rifiuto, senza giustificato motivo, di collaborare con l'autorità disciplinare quando questa richiede al dirigente di esporre le informazioni delle quali è a conoscenza che abbiano rilevanza per un procedimento disciplinare in corso; astenersi, in questo caso, dal rendere dichiarazioni reticenti o false all'autorità disciplinare;

ART. 4 - Sanzioni disciplinari

Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'art. 3 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi;
- f) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- g) licenziamento disciplinare con preavviso;
- h) licenziamento disciplinare senza preavviso.

ART. 5 - Censura scritta e multa

La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art. 12, comma 1, per:

- a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 (licenziamento disciplinare);
- b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

- c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
- e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'azienda;
- f) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
- g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o per gli utenti;
- h) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda.

L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'azienda ed è destinato, a secondo se derivanti da sanzioni irrogate a dirigenti appartenenti all'area medica o all'area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, rispettivamente al rischio clinico o alle attività formative.

ART. 6 - Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino a 15 giorni

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 15 giorni (inserita dall'art. 55 – bis, comma 7 D.Lgs nr.165/01) si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 12, comma 1, per:

- a) rifiuto, senza giustificato motivo, di collaborare con l'autorità disciplinare procedente che richiede di fornire informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso delle quali si è a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio;
- b) rilascio di dichiarazioni false o reticenti quando al dirigente sia richiesto di prestare la medesima collaborazione riportata alla precedente lettera.

ART. 7 - Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino a 3 mesi

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi (inserita dall'art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs nr. 165/01), con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato pari a quella spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nel caso di:

- a) mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare costituenti infrazioni sanzionabili con il licenziamento;
- b) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 55 septies comma 6 del D.Lgs 165/01 (controlli sulle assenze)



ART. 8 - Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi (inserita dall'art. 55 sexies, comma 1, D.Lgs nr. 165/01) si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'articolo 12, comma 1, per comportamenti in violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001, qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare e se dagli stessi ne sia derivata la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del relativo danno.

L'entità della sanzione sarà proporzionata all'entità del risarcimento.

ART. 9 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al 12, comma 1, per:

- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste agli artt. 5, 6, 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
- b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- c) manifestazioni offensive nei confronti dell'azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
- d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 8 lett. a) (art. 55 sexies, comma 3, D.Lgs nr. 165/01);
- e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'azienda, agli utenti o ai terzi;
- f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;
- g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
- h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità

dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

- i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
- j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
- k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
- l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
- m) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.

In relazione alla specificità della funzione medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all'art. 26 dei CCNLL del 10 febbraio 2004.

Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell'azienda ed è destinata alle attività di cui all'art. 5 - ultimo capoverso del presente regolamento.

ART. 10 – Licenziamento disciplinare con preavviso

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

- a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- c) reiterata inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 dell'art. 55 septies del D.Lgs. 165/01;

- d) recidiva plurima, in una delle mancanze previste agli artt. 5, 6, 7, 8, e 9 del presente regolamento, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità
- e) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda.

ART. 11 - Licenziamento disciplinare senza preavviso

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; il lavoratore, ferma le responsabilità di tipo penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione;
- b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- c) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- d) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- e) condanna penale definitiva, o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 - art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/01 (falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia);
- f) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 19 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
- g) condanna, anche non passata in giudicato, per:
 - i delitti
 - già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) - limitatamente all'art. 316 del codice penale - lett. c), d) ed e);
 - nell'art. 59, comma 1, lett. a) - limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale - lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
 - gravi delitti commessi in servizio;
 - delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001;
 - recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
 - recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
 - per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di

gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile (recesso per giusta causa).

12. Le mancanze non espressamente previste agli art. da 5 a 11 del presente regolamento sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui all'art. 12, comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 3 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli precedenti.

ART. 12 - Gradualità e proporzionalità delle sanzioni

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- c) rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- d) responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'azienda;
- e) entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- f) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone;

La recidiva nelle mancanze previste dai precedenti artt. 5, 6, 7, 8, 9 del presente regolamento, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi articoli.

Al responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 13 - Titolarità del potere disciplinare

Per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il dirigente responsabile della struttura, con qualifica dirigenziale, in cui il dipendente lavora.

Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare viene svolto dall'Ufficio Disciplinare.

Nei casi stabiliti dall'art. 55 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale.

Il "Responsabile della Struttura", soggetto titolare del potere disciplinare è:

- il Direttore del Distretto di appartenenza, per il personale operante presso il relativo Distretto;
- il Direttore della Struttura Complessa o della Struttura Semplice di appartenenza, per il personale operante presso ciascuna Struttura;

- il Direttore della Struttura Complessa di riferimento, per i dirigenti di Struttura Semplice di quella Struttura;
- il Direttore del Dipartimento di riferimento, per il Direttore di Struttura Complessa o di Struttura Semplice a valenza dipartimentale;
- il Direttore Sanitario ovvero il Direttore Amministrativo per i dirigenti responsabili operanti nelle Strutture agli stessi afferenti.

ART. 14 - Composizione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (Ufficio Procedimenti Disciplinari) è Organo Collegiale composto da tre componenti:

Presidente: Direttore Sanitario Aziendale o Direttore Amministrativo Aziendale, in relazione al ruolo di appartenenza del Dirigente sottoposto a procedimento disciplinare.

Componente: Dirigente Sanitario con qualifica non inferiore a Direttore di struttura Complessa.

Componente: Dirigente Amministrativo con qualifica non inferiore a Direttore di struttura Complessa.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio di Disciplina saranno assicurate da un dipendente amministrativo con qualifica non inferiore ad assistente amministrativo.

Per ogni predetto dirigente nonché per il segretario sarà nominato un supplente che, in caso di giustificato impedimento o incompatibilità, provvederà a sostituirlo.

La nomina dei componenti ed ogni sostituzione in via definitiva di uno o più componenti deve avvenire con deliberazione del Direttore Generale.

L'U.P.D. potrà avvalersi di consulenti esperti nelle materie che formano oggetto del procedimento.

CAPO II (IL PROCEDIMENTO)

SEZ. I

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

ART. 15 - L'istruttoria e la decisione

La segnalazione dei fatti disciplinarmente rilevanti deve essere presentata, da chiunque ne sia venuto a conoscenza, nei termini più brevi, al dirigente direttore dell'unità operativa a cui il dirigente è assegnato gerarchicamente.

Il responsabile di cui al precedente comma, se ritiene che la sanzione da applicare sia superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, provvede alla contestazione per iscritto dei fatti al dirigente ed all'irrogazione della sanzione.

La contestazione dell'addebito deve essere effettuata senza indugio e comunque entro e non oltre 20 giorni da quando il responsabile ne sia venuto a conoscenza e deve contenere la descrizione chiara e circostanziata del fatto addebitato.

La convocazione scritta per la difesa, disposta dai dirigenti di cui al comma 1, deve avvenire in forma scritta garantendo al dirigente un preavviso di almeno 10 giorni dalla notifica della contestazione del fatto che vi ha dato causa. Il dirigente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Entro il termine fissato per la convocazione, il dirigente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, motivato dall'impedimento del dirigente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.

Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento, fermo restando che in caso di ulteriore assenza il responsabile della struttura adotterà comunque le proprie determinazioni.

La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, e per il dirigente la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito:

- a) disponendo l'archiviazione del procedimento se ritiene che non vi siano elementi per affermare la responsabilità disciplinare del dirigente;
- b) comminando la sanzione appropriata, secondo i criteri previsti dall'art. 12, comma 1. qualora dall'istruttoria compiuta sia chiaramente emersa la suddetta responsabilità.

In entrambi i casi il Responsabile dà comunicazione dei provvedimenti adottati all'interessato, alla Direzione Generale ed alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto.

Il provvedimento che commina la sanzione deve contenere l'espressa menzione della possibilità di proporre impugnazione avanti al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. nr. 165/01.

Ogni comunicazione al dirigente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dirigente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rifiuto di ricevere la consegna a mano delle comunicazioni, attestato dal soggetto incaricato della consegna, equivale all'avvenuta consegna dell'atto.

Qualora il dirigente presti il proprio consenso, le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito potranno essere effettuate anche a mezzo fax.

Il dirigente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

Nel corso dell'istruttoria il responsabile può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; quest'attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.

Non si può tener conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 55 bis comma 3 del D lgs 165/01, la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 2, il Dirigente responsabile della struttura trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio di Disciplina, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

SEZ. II

PROCEDIMENTO DI FRONTE ALL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 16 - L'istruttoria e la decisione

L'Ufficio competente (U.P.D.) deve procedere alla contestazione per iscritto dell'addebito al dirigente entro i quaranta giorni successivi alla data di ricezione degli atti trasmessi dal responsabile della struttura ovvero dalla data nella quale l'U.P.D. ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione.

La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Il Dirigente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Entro il termine fissato per la convocazione, il dirigente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, motivato dall'impedimento del dirigente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento, fermo restando che in caso di ulteriore assenza l'UPD adotterà comunque le proprie determinazioni. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, e per il dirigente la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, l'U.P.D. conclude il procedimento, entro 120 giorni dalla data di contestazione dell'addebito, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dirigente lavora:

- a) disponendo l'archiviazione del procedimento se ritiene che non vi siano elementi per affermare la responsabilità disciplinare del dirigente;
- b) proponendo al direttore Generale la sanzione appropriata da comminare, secondo i criteri previsti dall'art. 12, comma 1, qualora dall'istruttoria compiuta sia chiaramente emersa la suddetta responsabilità.

In entrambi i casi il presidente dell'U.P.D. dà comunicazione dei provvedimenti adottati all'interessato ed alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto.

Nel caso in cui venga disposta l'archiviazione la comunicazione deve essere inviata anche alla Direzione Generale.

Il provvedimento che commina la sanzione deve contenere l'espressa menzione della possibilità di proporre impugnazione avanti al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. nr. 165/01.

Ogni comunicazione al dirigente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dirigente disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il rifiuto di ricevere la consegna a mano delle comunicazioni, attestato dal soggetto incaricato della consegna, equivale all'avvenuta consegna dell'atto.

Qualora il dirigente presti il proprio consenso, le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito potranno essere effettuate anche a mezzo fax.

Il dirigente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

Nel corso dell'istruttoria l'U.P.D. può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; quest'attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.

Non si può tener conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

ART. 17 – Trasferimento o dimissioni del dirigente: effetti sul procedimento disciplinare

In caso di trasferimento del dirigente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora

pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

In caso di dimissioni del dirigente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 18 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Laddove l'azienda, su proposta del responsabile della struttura o dell'UPD, riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

ART. 19 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione per la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente all'irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare.

Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 20, comma 3 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c) e fatta salva l'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 20 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 20 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

Ove l'azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni.

Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso, l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione dei motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità della sanzione disciplinare.

Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 20 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

ART. 20 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui agli articoli 5 e 6 del codice di disciplina, non è ammessa la sospensione del procedimento.

Per le infrazioni di maggiore gravità, (superiori a quelle di cui all'art. 6 del presente regolamento), l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato.

Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dirigente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dirigente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare sarà riaperto per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dirigente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura.

La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto negli articoli 14 e seguenti del presente regolamento.

Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità' procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, secondo le procedure di cui al presente regolamento, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

Dalla data di riammissione di cui al precedente comma 9, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente regolamento disciplinare.

ART. 21 – La determinazione concordata della sanzione

L'autorità' disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

L'autorità' disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare. La proposta dell'autorità' disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità

previste in tema di comunicazione nell'ambito del procedimento disciplinare.

La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta; da tale momento, nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare.

In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

ART. 22 – Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

L'Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o l'ingiustificatezza, anche in soprannumero, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento.

Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente regolamento disciplinare.

ART. 23 - Indennità sostitutiva della reintegrazione

L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui al precedente art. 22 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, già previste per finalità analoghe nel CCNL del 10 febbraio 2004:

- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;

- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto.

Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l'illegittimità o l'ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

ART. 24 – Giurisdizione

Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative al procedimento ed alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/01.

ART. 25 - Disposizioni finali

Il presente regolamento, reso pubblico nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione.

Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento sarà applicata la normativa vigente in materia.